

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

1. Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
2. Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento.
3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.
6. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono:
 - **n. 2 per i genitori,**
 - **n. 2 per i docenti,**
 - **n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A.**
7. Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
8. **I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse**, nella scuola secondaria, primaria e/o dell'infanzia dello stesso istituto votano una **sola volta presso il seggio della scuola del figlio minore**. I genitori di gemelli inseriti in sezioni/classi diverse, risultano elettori in un solo corso.

9. Le liste saranno esposte presso la sede del seggio.
10. Liste presentate:
- **una lista per la componente genitori;**
 - **tre liste per il personale docente;**
 - **una lista per il personale ATA**
11. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista;
12. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale;
13. Delle operazioni di votazione viene redatto, in duplice originale, processo verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori;
14. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
15. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
16. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
17. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
- a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
 - b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
 - c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
18. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
19. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.

20. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
21. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
22. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
23. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso l'istituto in cui ha operato il seggio.
24. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti ("*Elezione del consiglio di istituto*") va rimesso subito al seggio che è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.
25. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio n.1
26. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.
27. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il **seggio n. 1** riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
28. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così

ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

29. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

30. Per l'assegnazione del numero dei Consiglieri, considerato che l'Istituto Comprensivo Rende Centro ha una popolazione scolastica superiore **a 500 alunni**, si deve tener presente che il Consiglio d'Istituto è costituito da **19 componenti così suddivisi:**

- **n. 8 rappresentanti del personale docente**, assicurando la rappresentazione di ciascun ordine di scuola;
- **n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni**, assicurando la rappresentazione di ciascun ordine di scuola;
- **n. 2 rappresentanti del Personale ATA;**
- Dirigente Scolastico, membro di diritto;

31. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.

32. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.

33. I ricorsi sono decisi entro **5 giorni** dalla scadenza del termine sopra indicato.
Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.